

**DELIBERAZIONE 14 APRILE 2026**

**123/2026/R/RIF**

**SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL *BONUS* RIFIUTI DI CUI AL TUBR E  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL 2026**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1382<sup>a</sup> riunione del 14 aprile 2026

**VISTI:**

- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito: CAD), e, in particolare, il comma 3-*bis* dell’articolo 64 che prevede che a partire dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene esclusivamente tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica (di seguito: CIE);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 639, con il quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527 e 528, che prevedono, rispettivamente, l’assegnazione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e la variazione della denominazione da «Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico» in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;

- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (di seguito: SIUSS) e in particolare l'articolo 24 che obbliga gli enti erogatori a rendicontare tramite il SIUSS tutte le prestazioni sociali erogate mediante ISEE;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A (TITR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" e i relativi Allegati A, B, C e D;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2024, 362/2024/A, recante "Approvazione del regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2024, 404/2024/R/com, recante "Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per la stipula di una nuova convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale del bonus

sociale gas ai clienti domestici indiretti e modificazioni alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com”;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 575/2024/R/com, recante “Approvazione dello Schema di Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico”;
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 93/2025/R/com, recante “Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale dei bonus sociali ai clienti domestici, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 404/2024/R/com”;
- la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, recante “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025”;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 176/2025/R/rif, recante “Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la relazione 2 luglio 2025, 304/2025/I/rif, Quinta Relazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif) e il relativo Allegato A, recante “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” (di seguito: TUBR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, recante “Disposizioni per l'ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l'integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR” (di seguito: deliberazione 584/2025/R/rif);
- la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, recante “Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 240/2025/R/rif, recante “Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124” (di seguito: documento per la consultazione 240/2025/R/rif);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 luglio 2025, n. 420, trasmesso all'Autorità con comunicazione del 18 luglio 2025 (prot. Autorità 51575, del 18 luglio 2025) (di seguito: Parere n. 420/2025);
- la Proposta tecnica per lo sviluppo del bonus rifiuti, inviata dal Segretario Generale di

ANCI il 23 settembre 2025 (prot. 276/AMM/VN/lp) (prot. Autorità 67807, del 24 settembre 2025);

- la risposta fornita dal Segretario Generale dell’Autorità ad ANCI, in data 7 ottobre 2025, recante “Riscontro Vostra comunicazione del 23 settembre 2025 (prot. Arera 65807, del 24 settembre 2025) recante la Proposta Tecnica per lo sviluppo delle attività per la gestione del bonus rifiuti, ai sensi della deliberazione 355/2025/R/rif e del relativo Allegato A (TUBR) e della deliberazione 575/2024/R/com”, (prot. Autorità 69051, dell’8 ottobre 2025);
- la “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio e la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione del bonus sociale per l’energia elettrica per disagio fisico e del bonus sociale rifiuti” (di seguito: Convenzione) trasmessa dall’ANCI con comunicazione del 20 novembre 2025 (prot. Autorità 80682, del 20 novembre 2025);
- la comunicazione di ANEA del 10 dicembre 2025 (prot. Autorità 86205 dell’11 dicembre 2025) recante “Considerazioni e richiesta di approfondimenti in merito all’attuazione della Delibera 355/2025/R/rif (di seguito TUBR)”;
- la comunicazione di ANCI del 2 aprile 2026 (prot. Autorità 24795 del 2 aprile 2026) (di seguito: comunicazione ANCI del 2 aprile 2026).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 355/2025/R/rif, l’Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (di seguito: TUBR), confermando l’impostazione generale prospettata nel documento per la consultazione 240/2025/R/rif e tenendo conto del Parere n. 420/2025 reso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025;
- con la deliberazione 584/2025/R/rif, sono state adottate disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR;
- l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) gestisce la piattaforma informatica denominata “Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche” (di seguito: SGate) per la gestione automatica del bonus sociale rifiuti, come previsto dall’art. 57-bis del decreto-legge n. 124/2019 e al d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- l’Autorità ha sottoscritto con l’ANCI una Convenzione per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus elettrici per disagio fisico e del bonus sociale rifiuti per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, approvata con deliberazione 575/2024/R/com e integrata da ultimo con le attività relative al bonus sociale rifiuti nella “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio e la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione del bonus sociale per l’energia elettrica per disagio fisico e del bonus sociale rifiuti”, trasmessa dall’ANCI con comunicazione del 20 novembre 2025 (prot. Autorità 80682, del 20 novembre 2025);

- nell'ambito delle attività di implementazione del bonus sociale rifiuti l'Autorità, tramite il SII, ha comunicato a SGAtè, in qualità di responsabile del trattamento dati degli enti erogatori, entro il primo febbraio 2026, i flussi dei dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili come risultanti dalle DSU ordinarie relative al 2025 attestata da INPS nei mesi precedenti;
- SGAtè, entro il 1° marzo 2026, ha messo a disposizione i dati di cui al precedente punto all'ente erogatore, ovvero al gestore della tariffa e rapporti con gli utenti (di seguito: GTRU) territorialmente competente, individuato dall'ente erogatore medesimo come responsabile del trattamento dati ai fini della successiva valutazione di ammissibilità ed erogazione della compensazione, come previsto dall'articolo 4, comma 7 del TUBR;
- nel flusso ordinario non è stato possibile includere i dati delle DSU contenenti omissioni e/o difformità del 2025, poiché tali dati sono stati inviati da INPS all'Autorità, tramite il SII, successivamente al mese di febbraio 2026 e potranno essere messi a disposizione di ANCI entro il 15 aprile 2026 con la trasmissione di un ulteriore flusso aggiuntivo di dati;
- l'Autorità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 del TUBR, è tenuta a mettere a disposizione degli enti erogatori del bonus rifiuti i dati relativi alle DSU con omissioni e difformità, facendo predisporre ad ANCI le necessarie procedure per rendere disponibile, tramite SGAtè, tale flusso di dati ai GTRU territorialmente competenti ai fini dell'eventuale erogazione del bonus rifiuti;
- ANCI ha comunicato che la messa a disposizione dei suddetti dati potrà essere effettuata previa realizzazione di attività di sviluppo software finalizzate alla modifica e all'adeguamento delle funzionalità del sistema, entro il mese di aprile 2026.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- successivamente alla pubblicazione del sopracitato TUBR e alle attività di iscrizione a SGAtè degli enti erogatori, di designazione dei GTRU territorialmente competenti e di messa a disposizione dei GTRU competenti e iscritti a SGAtè dei dati delle DSU di competenza del 2025 relativi ai nuclei familiari da agevolare, sono pervenute ai competenti Uffici dell'Autorità richieste di chiarimenti da parte di numerosi operatori, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e in particolare alle modalità:
  - di individuazione degli enti erogatori del bonus sociale rifiuti;
  - applicative per l'erogazione dell'agevolazione nei casi di disallineamenti della composizione dei nuclei agevolabili trasmessa da SGAtè con le anagrafiche comunali, assenza di utenza TARI o compresenza di nuclei familiari sulla stessa utenza TARI;
  - di quantificazione dell'agevolazione nei casi in cui si verifichi la cessazione, ovvero il trasferimento dell'utenza o il decesso dell'intestatario;
  - di gestione dell'agevolazione nel caso in cui ci sia una morosità pregressa;
  - di quantificazione dell'agevolazione in casi specifici e in particolare in presenza di agevolazioni locali;

- in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, prevalentemente inoltrate dagli Uffici tributi dei Comuni interessati in data 17 marzo 2026 sono stati pubblicati sul sito dell’Autorità primi chiarimenti sui temi sollevati dagli operatori, successivamente integrati;
- in seguito alla pubblicazione dei primi chiarimenti sono stati formulati ulteriori quesiti, che hanno reso necessari specifici approfondimenti con i soggetti gestori e con le loro associazioni rappresentative;
- in seguito alle interlocuzioni e ai successivi approfondimenti effettuati è emerso che:
  - i GTRU hanno quantificato l’agevolazione, ponendola pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l’anno *a*, al lordo delle componenti perequative, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e conguaglio non di competenza dell’anno *a* e - in coerenza con quanto previsto dal ritenuto della deliberazione 355/2025/R/rif - prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale;
  - in base a tale indirizzo i Comuni, successivamente all’approvazione della citata deliberazione, hanno fatto sviluppare i sistemi informativi e di fatturazione sostenendo i relativi investimenti, al fine di poter erogare il bonus sociale nelle tempistiche disposte dal TUBR;
  - per quanto riguarda la procedura per la compensazione del bonus sociale in caso di morosità, la procedura potrebbe essere semplificata prevedendo che la compensazione possa avvenire anche in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da atti di accertamento divenuti definitivi, in quanto non impugnati nei termini o oggetto di sentenza passata in giudicato, evitando ai Comuni di sostenere oneri economici e procedurali conseguenti alla notifica di un sollecito, con conseguente sospensione dell’erogazione del bonus sociale rifiuti per 40 giorni.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che ANCI, tramite SGAtè, metta a disposizione dei GTRU territorialmente competenti i dati relativi alle DSU aggiuntive entro il 30 aprile 2026;
- prevedere, conseguentemente, una deroga, limitata all’anno di competenza 2025, alle tempistiche ordinarie previste dal TUBR, per la quantificazione ed eventuale successiva erogazione da parte dei GTRU territorialmente competenti del bonus sociale rifiuti agli utenti inclusi nel flusso aggiuntivo messo a disposizione da ANCI;
- disporre, nello specifico, che il bonus sociale rifiuti relativamente agli utenti interessati nel menzionato flusso aggiuntivo possa essere erogato entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a SGAtè entro il 31 gennaio 2027.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- per quanto riguarda la quantificazione e l'erogazione dell'agevolazione disciplinata dall'Autorità nel TUBR e in base a quanto previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, chiarire ulteriormente che le agevolazioni locali disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità e non possono essere oggetto di perequazione;
- chiarire altresì che, in coerenza con la normativa primaria, l'ente erogatore del bonus sociale rifiuti è il Comune anche al fine di semplificare le procedure amministrative per la rendicontazione al SIUSS dei bonus sociali erogati e tenendo conto che, come evidenziato dall'associazione degli enti di governo dell'ambito, tali enti non possiedono le informazioni relative alle banche dati degli utenti;
- modificare conseguentemente la definizione di ente erogatore riportata nell'articolo 1 del TUBR;
- confermare che ciascun gestore procede a quantificare l'agevolazione per ogni utenza, ponendola pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l'anno *a*, al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e conguaglio non di competenza dell'anno *a* e prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali le agevolazioni riconosciute a livello locale; prevedere altresì che in nessun caso l'ammontare dell'agevolazione riconosciuta potrà essere superiore all'importo effettivamente dovuto dal beneficiario dell'agevolazione medesima, integrando conseguentemente l'articolo 9, comma 1, del TUBR;
- disporre che, in caso di cessazione dell'utenza per una variazione dell'indirizzo di abitazione dell'utente, l'agevolazione va quantificata dal GTRU territorialmente competente che riceve da SGAta la DSU sulla base della TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta o stimata (ove non ancora determinata) per l'intero anno, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, integrando conseguentemente gli articoli 9 e 12 del TUBR;
- semplificare la procedura di compensazione per morosità, specificando che tale compensazione fatto salvo quanto disposto dai commi 10.6 e 10.7 del TUBR possa essere effettuata dai gestori anche in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da atti di accertamento divenuti definitivi, in quanto non impugnati nei termini od oggetto di sentenza passata in giudicato, modificando conseguentemente l'articolo 10 del TUBR.

## DELIBERA

### Articolo 1

#### *Approvazione attività di sviluppo SGAt*

- 1.1 ANCI, tramite SGAt, mette disposizione dei GTRU territorialmente competenti i dati relativi alle DSU aggiuntive entro il 30 aprile 2026.

### Articolo 2

#### *Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 355/2025/R/com (TUBR)*

- 2.1 All'articolo 1, comma 1 del TUBR la definizione di enti erogatori è sostituita dalla seguente:
- **“enti erogatori** sono i Comuni che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 *“applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2;”*;
- 2.2 All'articolo 9, comma 1, del TUBR, dopo le parole “annualità precedenti” sono aggiunte le parole “e prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva.”.
- 2.3 All'articolo 9, comma 3, dopo le parole “eventualmente dovuta per l'anno  $a+1$ ” sono sostituite dalle parole “eventualmente dovuta, ovvero stimata, per l'intero anno  $a+1$  qualora il GTRU, nel rispetto della normativa vigente, non abbia ancora determinato la TARI/tariffa corrispettiva dovuta per tale anno.”.
- 2.4 All'articolo 10, comma 1, dopo le parole “dovrà essere riconosciuto nella successiva data utile.” sono aggiunte le parole “In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.”.
- 2.5 All'articolo 10, dopo il comma 10.7 è aggiunto il seguente comma:  
“10.7bis Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 10.6 e 10.7, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno  $a+1$ . La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.”.
- 2.6 Al comma 10.8 le parole “di cui al comma 10.6” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 10.6 e 10.7bis”.
- 2.7 All'articolo 12, comma 1, le parole “avrebbe dovuto corrispondere per l'anno  $a$ ” sono sostituite dalle parole “avrebbe dovuto corrispondere per l'intero anno  $a$ ”

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 Esclusivamente per l'anno 2026, in deroga a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR il bonus sociale rifiuti, relativamente agli utenti interessati nel menzionato flusso aggiuntivo, può essere erogato, entro il 30 settembre 2026 e successivamente rendicontato a SGATE, entro il 31 gennaio 2027.
- 3.2 La presente deliberazione è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A.
- 3.3 Il presente provvedimento e la deliberazione 355/2025/R/rif, come modificata dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 aprile 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*